

AGGIORNAMENTO

Carpi - Taruffo

Commentario breve al Codice di procedura civile Complemento giurisprudenziale 2011

Si riportano gli articoli del Codice di procedura civile così come modificati dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (*G.U.* 13 agosto 2011, n. 188), convertito, con modificazioni dalla legge 22 settembre 2011, n. 148 (*G.U.* 16 settembre 2011, n. 216), dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, *G.U.* 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 (*G.U.* 22 dicembre 2011, n. 297) e dalla legge 29 dicembre 2011, n. 218 (*G.U.* 5 gennaio 2012, n. 4).

82 Patrocinio. *Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro mille (1).*

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

(1) Le parole «euro mille» sono state sostituite alle parole «euro 516,46» (*rectius*, lire un milione) dall'art. 13, c. 1, lett. a), d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 (*G.U.* 22 dicembre 2011, n. 297), con effetto dal 23 dicembre 2011.

91 Condanna alle spese. *Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.*

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 13, c. 1, lett. b), d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 (*G.U.* 22 dicembre 2011, n. 297), con effetto dal 23 dicembre 2011.

125 *Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.* Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax (1).

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

(1) Periodo aggiunto, con effetto dal 17 settembre 2011, dall'art. 2, c. 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. 13 agosto 2011, n. 188), conv., con modificazioni, dalla l. 22 settembre 2011, n. 148 (G.U. 16 settembre 2011, n. 216). Le parole «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine», contenute nel periodo aggiunto dal d.l. n. 138 del 2011 e successiva l. di conv., sono state sostituite alle parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» dall'art. 25, c. 1, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

133 *Pubblicazione e comunicazione della sentenza.* La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

(...)(1)

(1) Comma abrogato dall'art. 25, c. 1, lett. b), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

134 *Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.* L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

(...)(1)

(1) Comma abrogato dall'art. 25, c. 1, lett. c), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

136 *Comunicazioni.* Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (1)

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. (2)

(...)(3)

(1) Comma così sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. d), n. 1, l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° febbraio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) Comma così sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. d), n. 2, l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° febbraio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(3) Il comma «tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma», inserito dall'art. 2, c. 35-ter, lett. b), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modificazioni, dalla l. 22 settembre 2011, n. 148 (G.U. 16 settembre 2011, n. 216), con effetto dal 17 settembre 2011, è stato successivamente abrogato dall'art. 25, c. 1, lett. d), n. 3, l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5 della legge n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

170 **Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.** *Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti.*

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. (...) (1)

(1) Gli ultimi tre periodi del c. 4 sono stati soppressi dall'art. 25, c. 1, lett. e), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

176 **Forma dei provvedimenti.** *Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.*

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. (...) (1)

(1) Le parole «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la comunicazione», sono state soppresse dall'art. 25, c. 1, lett. f), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

183 **Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.** *All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.*

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) *un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;*

2) *un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;*

3) *un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.*

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

(...) (1)

(1) Comma abrogato dall'art. 25, c. 1, lett. g), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

250 Intimazione ai testimoni. *L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.*

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax. (1)

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

(1) Comma così sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. h), n. 1, l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

283 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello. *Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.*

Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. (1)

(1) Comma inserito dall'art. 27, c. 1, lett. a), l. 11 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 27, c. 2, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

350 Trattazione. *Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti (1); davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.*

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovino la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

(1) Le parole «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti» sono state inserite dall'art. 27, c. 1, lett. b), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 27, c. 2, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

351 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. *Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile (1) nella prima udienza.*

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte d'appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. (2)

(1) Le parole «non impugnabile» sono state inserite dall'art. 27, c. 1, lett. c), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 27, c. 2, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) Comma aggiunto dall'art. 27, c. 1, lett. c), n. 2), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 27, c. 2, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

352 Decisione. *Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.*

Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies*. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 27, c. 1, lett. *d*), n. 2), l. 12 novembre 2011, n. 183 (*G.U.* 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 27, c. 2, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

366 **Contenuto del ricorso.** *Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:*

- 1) *l'indicazione delle parti;*
- 2) *l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;*
- 3) *l'esposizione sommaria dei fatti della causa;*
- 4) *i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fonda, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;*
- 5) *l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;*
- 6) *la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.*

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (1), le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma. (2)

(1) Le parole «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» sono state inserite dall'art. 25, c. 1, lett. *i*), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183 (*G.U.* 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) Comma così sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. *i*), n. 2, l. 12 novembre 2011, n. 183 (*G.U.* 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

431 **Esecutorietà della sentenza.** *Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.*

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire cinquecentomila.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 27, c. 1, lett. *e*), n. 2), l. 12 novembre 2011, n. 183 (*G.U.* 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 27, c. 2, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

445 bis **Accertamento tecnico preventivo obbligatorio.** *Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.*

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 27, c. 1, lett. f), n. 2), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 27, c. 2, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

518 **Forma del pignoramento.** *L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.*

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'arti-

colo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. (1)

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

(1) Periodo sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. l), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

645 **Opposizione.** *L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.*

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito (...) (1).

(1) Le parole «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono state soppresse dall'art. 1, l. 29 dicembre 2011, n. 218 (G.U. 5 gennaio 2012, n. 4), con effetto dal 20 gennaio 2012. Ai sensi dell'art. 2 della l. 218 del 2011: «Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163 bis, primo comma, del medesimo codice».

Disposizioni di attuazione

81 bis *Calendario del processo.* Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'art. 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini (1).

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semi-direttivi (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1-ter, c. 1, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. 13 agosto 2011, n. 188), conv., con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. 16 settembre 2011, n. 216). Per espressa previsione dell'art. 1-ter, c. 2, d.l. n. 138 del 2011: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(2) Comma aggiunto dall'art. 1-ter, c. 1, lett. b), d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. 13 agosto 2011, n. 188), conv., con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. 16 settembre 2011, n. 216). Per espressa previsione dell'art. 1-ter, c. 2, d.l. n. 138 del 2011: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

152 bis *Liquidazione di spese processuali.* Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 4, c. 42, l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 per le controversie insorte successivamente a tale data.

173 bis *Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto.* L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
- 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
- 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
- 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inadeguati.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, *a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria* (1).

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

(1) Le parole «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria» sono state sostituite alle parole «a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi» dall'art. 25, c. 2, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

173 *quinquies* **Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo.** Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, *a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli* (1).

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.

(1) Le parole «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli» sono state sostituite alle parole «a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi» dall'art. 25, c. 2, lett. b), l. 12 novembre 2011, n. 183 (G.U. 14 novembre 2011, n. 265, suppl. ord. n. 234/L), con effetto dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 del 2011. Per espressa previsione dell'art. 25, c. 5, della l. n. 183 del 2011, «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».